

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Palermo Direzione Distrettuale Antimafia

Proc. pen. n.15772/15 N.C.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE - artt.408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. n.271/89 -

Al Sig. Giudice per le indagini preliminari

<u>Sede</u>

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del proc. pen. n.15772/15 N.C. nei confronti di:

RICCIO Michele, nato a Mogliano Veneto il 17.10.1948, indagato per il reato di cui all'art. 372 c.p.

RILEVATO

- ➢ che il presente procedimento trae origine dalla trasmissione degli atti a questo Ufficio che il Tribunale di Palermo, IV^ Sezione Penale, dispose in data 17/7/2013 in occasione della pronuncia della sentenza di assoluzione di MORI Mario ed OBINU Mauro nel processo a loro carico per il reato di favoreggiamento aggravato, essenzialmente concernente la ritenuta "copertura istituzionale" della latitanza di PROVENZANO Bernardo;
- > che con la trasmissione degli atti in Procura il Tribunale sollecitava un'ulteriore analisi delle dichiarazioni del colonnello RICCIO per l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato;
- ➤ che il predetto RICCIO (già in numerosi interrogatori resi a questo Ufficio e successivamente nel corso del suo esame dibattimentale protrattosi per più udienze, l'ultima delle quali in data 25.9.2009) aveva compiutamente riferito il complesso iter investigativo dell'indagine c.d. "Grande Oriente", in particolare

descrivendo minuziosamente i fatti, le circostanze e le omissioni investigative (che addebitava al MORI e al OBINU) dai quali aveva tratto il convincimento che il R.O.S. dei carabinieri non volesse addivenire alla cattura dell'allora latitante PROVENZANO;

- ➢ che invero il Tribunale, nemmeno nel corpo della pur articolata e complessa motivazione dell'assoluzione degli imputati MORI e OBINU, riferendosi alle dichiarazioni del colonnello RICCIO, indicava specifici passaggi di quelle propalazioni come frutto di rappresentazione falsa o incompleta di accadimenti;
- che la stessa sentenza assolutoria (per altro non condivisa e perciò oggetto di gravame di questo Ufficio) è stata pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", riconoscendo sostanzialmente la sussistenza dei fatti e delle omissioni che il RICCIO aveva per primo riferito all'Autorità Giudiziaria;
- ➢ che, conclusivamente, la richiamata sentenza assolutoria veniva fondata esclusivamente sulla ritenuta (e da questo Ufficio contestata con i motivi di appello) insussistenza della dimostrazione, in capo agli imputati MORI e OBINU, dell'elemento soggettivo necessario ad integrare il contestato reato di favoreggiamento;
- ➤ che, per altro, le dichiarazioni dell'odierno indagato erano già state valutate in due distinti momenti processuali da due diversi Giudici per le indagini preliminari (la d.ssa Pino in data 19/9/2011 e la d.ssa Cardamone in data 30/6/2014) nell'ambito del procedimento 1844/03 R.G.N.R., scaturito a carico del RICCIO, in esito alla denuncia mossa dal MORI e dallo OBINU per il reato di calunnia;
- > che, in sostanza, il compendio delle dichiarazioni del RICCIO è stato approfonditamente e correttamente valutato dai Giudici di codesto Ufficio che hanno disposto l'archiviazione delle denunce per calunnia nei suoi confronti;
- > che questa D.D.A. condivide pienamente l'analisi e le considerazioni già rappresentate nell'ordinanza di archiviazione del G.I.P. in data 19/9/2011;
- > che, a maggior ragione, appaiono ancor più significative le analoghe conclusioni consacrate da altro G.I.P. nell'ordinanza di archiviazione del

30/6/2014. E ciò perché quest'ultima ordinanza è stata pronunciata in data successiva alla sentenza della IV^ Sezione Penale del Tribunale di Palermo (in data 17/7/2013 – 14/10/2013) tenendo conto della sua motivazione che, con il consenso del Pubblico Ministero e benché non definitiva, veniva acquisita agli atti del procedimento, formando quindi oggetto della conoscenza e della valutazione del Giudice per le indagini preliminari;

- che in particolare nel sopra richiamato procedimento per l'ipotesi di calunnia n. 1844/03 R.G.N.R. è stato acclarato che la successione dei fatti e l'oggettiva esistenza di gravi anomalie ed omissioni nella conduzione dell'inchiesta hanno comunque ben potuto provocare nel RICCIO il convincimento che i suoi superiori non volessero debitamente sviluppare (come in effetti non hanno adeguatamente sviluppato) gli spunti investigativi che avrebbero potuto portare alla cattura del PROVENZANO e alla individuazione di coloro che ne gestivano la latitanza;
- ➤ che le dichiarazioni del colonnello RICCIO sono state utilizzate, poiché evidentemente ritenute attendibili e veritiere dal Giudice per l'Udienza Preliminare che in data 7.3.2013 ha disposto, con decreto motivato, il rinvio a giudizio di BAGARELLA Leoluca ed altri nove imputati nell'ambito del proc. 11719/12 RGNR per i reati di cui agli artt. 338, 339 c.p. e 7 Legge n. 203/91 (si leggano in particolare le considerazioni espresse da quel giudice alle pagine12 e 32 del richiamato decreto, agli atti);

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento ed ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.

Palermo, { | t | 15

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica dott. Vittorio Teresi

Il Sost. Procuratore della Repubblica dott. Antonino Di Matter



TRIBUNALE DI PALERMO

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In persona del giudice Giuliano Castiglia;

nel procedimento indicato in epigrafe nei confronti di RICCIO Michele, persona sottoposta alle indagini per i reati di cui all'art. 372 c.p.;

provvedendo sulla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero; esaminati gli atti; emette il seguente

DECRETO

I) Con la sentenza 4035/2013, emessa il 17 luglio 2013, all'esito del processo nei confronti di MORI Mario e OBINU Mauro, imputati, il primo nella qualità di Vice Comandante Operativo del R.O.S. dei Carabinieri ed il secondo nella qualità di Comandante del Reparto Criminalità Organizzata del predetto Raggruppamento, per aver "aiutato PROVENZANO Bernardo ed altri affiliati mafiosi che ne gestivano la latitanza (tra i quali LA BARBERA Nicolò e NAPOLI Giovanni) a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'autorità", il Tribunale ha disposto, ai sensi dell'art. 207, comma 2, c.p.p., la trasmissione degli atti al P.M., ravvisando nelle dichiarazioni di due testimoni, RICCIO Michele e CIANCIMINO Massimo, indizi del reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 del codice penale.

La sentenza, depositata il 14 ottobre 2013, così si pronuncia sul punto: "Parecchie sono le dichiarazioni raccolte che possono astrattamente suscitare perplessità in ordine alla loro veridicità.

Il Tribunale, peraltro, già in premessa ha avvertito la possibile incidenza fuorviante della grande distanza temporale dai fatti, del modo in cui la memoria li ricostruisce anche in dipendenza di avvenimenti o di cognizioni solo successivi, ma anche di condizionamenti indotti dalla narrazione mediatica. Significativi, in tal senso, sono i casi, che non sono mancati, in cui il medesimo testimone, a distanza di svariati anni, ha ricordato lo stesso evento in modo nettamente diverso, ovvero in cui distinti testimoni hanno riferito con modalità significativamente differenti lo stesso episodio.

Avuto riguardo anche alla concreta pertinenza delle indicazioni potenzialmente sospette di oggettiva falsità ed in qualche caso alla personale posizione dei dichiaranti (che talora avrebbero potuto avvertire il pericolo di rendere affermazioni suscettibili di essere interpretate a loro sfavore), il Tribunale, salva ogni autonoma determinazione del P.M., ritiene, pertanto, di non segnalare specificamente, ex art. 207 c.p.p., alcuna singola posizione, se si eccettuano quelle del col. Michele RICCIO e di Massimo CIANCIMINO".

A seguito della trasmissione degli atti disposta dal Tribunale, il Pubblico ministero disponeva, in data 9 aprile 2014, l'iscrizione dei predetti RICCIO Michele e CIANCIMINO Massimo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ipotizzando a loro carico il delitto di falsa testimonianza, avviando così il procedimento n. 7455/2014 r.g.n.r.-.



Indi, con provvedimento del 27 agosto 2015, lo stesso Pubblico Ministero disponeva la separazione della posizione del RICCIO da detto procedimento, dando luogo, per la posizione separata, alla formazione del fascicolo relativo al presente procedimento, nell'ambito del quale, con atto depositato il 3 ottobre 2015, formulava la richiesta sulla quale si provvede, assumendo al riguardo che "non sussistono elementi idonei a ritenere che l'odierno indagato abbia volutamente dichiarato il falso o taciuto fatti nella sua conoscenza".

II) Nella sentenza che – ai sensi dell'art. 207, comma 2, c.p.p. – ha dato impulso al presente procedimento, non è stata operata una ricognizione delle dichiarazioni di RICCIO Michele specificamente ritenute – come si legge nella stessa sentenza – "potenzialmente sospette di oggettiva falsità"; né tali dichiarazioni sono state raccolte in un paragrafo all'uopo dedicato.

Neanche negli atti d'indagine e nella conseguente richiesta di archiviazione risulta operata detta ricognizione.

Senonché la lettura integrale della sentenza consente di rilevare le dichiarazioni che il Tribunale ha via via ritenuto suscettibili di essere sussunte nel reato di falsa testimonianza.

Seguendo tale percorso, infatti, vengono in considerazione dichiarazioni che il Tribunale ha di volta in volta ritenuto o *sic et simpliciter* false o quanto meno di dubbia genuinità ovvero, ancora, quelle delle quali ha sottolineato la tendenziosità.

Oltre quelle che saranno nei successivi punti 1 e 2 specificamente trattate, il Tribunale ha in varie forme espresso perplessità sulle dichiarazioni del RICCIO (i numeri tra parentesi tonde che saranno indicati di seguito fanno rinvio alle pagine della sentenza del Tribunale di Palermo sopra richiamata):

- a) relative a quanto il RICCIO riferisce di avere avuto confidato dal Cap. DAMIANO il giorno stesso dell'uccisione di ILARDO (10 maggio 1996) ma prima che l'omicidio fosse compiuto, in ordine alle quali il Tribunale osserva conclusivamente che "è difficile negare che anche nell'occasione le dichiarazioni del RICCIO siano state tendenziose e funzionali a creare un clima di sospetto sul conto della Procura della Repubblica di Caltanissetta in relazione all'omicidio dell'ILARDO" (sent. pag. 1075; v. anche pag. 1109 e s.);
- b) relative al momento in cui il RICCIO era stato tratto in arresto dal R.O.S. di Roma il 7 giugno 1997 in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Genova, in ordine alle quali il Tribunale ne ha evidenziato il contrasto con quelle rese da altri soggetti, con il contenuto del decreto di perquisizione emesso dall'A.G. genovese e la illogicità (sent. pp. 1093 e ss.);
- c) relative all'incontro tra il RICCIO e il cap. DAMIANO nei pressi del bivio di Mezzojuso il 31 ottobre 1995, in ordine alle quali il Tribunale ne ha evidenziato il contrasto con quelle rese dal cap. DAMIANO e da altri testi (p. 1117);
- d) relative alla abitudine del RICCIO di registrare i colloqui di rilievo c.d. *info-investigativo*, in ordine alle quali il Tribunale ne ha rilevato la contraddittorietà con quelle rese da altri soggetti e, in particolare, dal dr. Nicolò MARINO (p. 1120);



- e) relative alla consapevolezza degli ispettori RAVIDÀ e ARENA circa l'identità della fonte "Oriente" e, più specificamente, circa il momento in cui i due predetti militari furono consapevoli che "Oriente" si identificava in ILARDO Luigi, in ordine alle quali il Tribunale osserva che "in verità, la indicazione del RICCIO è, ancora una volta, imprecisa, giacché gli isp.i ARENA e RAVIDÀ' hanno riferito di aver capito quale fosse l'identità di "Oriente" in epoca molto più tarda, quando il teste era già rientrato nell'Arma" (p. 1124):
- f) relative alla genesi e alle circostanze dell'omicidio di ILARDO Luigi e, in particolare, alla possibile matrice "mafiosa" del delitto, esclusa dal RICCIO, in ordine alle quali il Tribunale, al di là della "ragionevole certezza" cui ritiene di potere pervenire circa la matrice "mafiosa" dell'omicidio (p. 1131), ha tra l'altro osservato: "il buon senso suggerisce che la possibilità che l'ILARDO sia caduto per mano mafiosa è da considerare tutt'altro che arbitraria". Ed ha in tale prospettiva aggiunto:
 - che i contrasti all'interno di *Cosa Nostra* in realtà emergono dal rapporto dello stesso RICCIO "*Grande Oriente*" (p. 1128);
 - che gli ispettori RAVIDÀ e ARENA smentiscono il RICCIO laddove affermano di aver appreso dell'identità di "Oriente" solo poco prima della sua morte e soltanto attraverso una loro autonoma deduzione (cfr. supra sub n. 7);
 - che, sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, quali BRUSCA Giovanni e VARA Ciro, "in certi ambienti mafiosi il tradimento dell'ILARDO fosse noto o, comunque, immaginato prima della uccisione del medesimo" (pp. 1130-1133).

Particolare sottolineatura del carattere non veritiero delle dichiarazioni del RICCIO, il Tribunale ha poi riservato a quelle relative all'incontro del giorno 1 novembre 1995 tra lo stesso RICCIO e l'allora Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo Giuseppe PIGNATONE nonché a quelle relative alla riunione romana del 2 maggio 1996 strumentale all'inizio della formale collaborazione con la giustizia di ILARDO Luigi.

1. In merito alla prima circostanza, il RICCIO ha dichiarato che nel corso del colloquio avuto nell'occasione con il PIGNATONE, riferì a quest'ultimo dell'incontro avvenuto nelle campagne di Mezzojuso, il giorno precedente, tra PROVENZANO Bernardo e ILARDO Luigi, membro dell'associazione mafiosa e informatore affidato alle cure del colonnello RICCIO.

Tale circostanza, però, è stata smentita dal PIGNATONE, il quale, si afferma nella sentenza che ha dato impulso al presente procedimento, "ha recisamente negato di essere stato informato dell'incontro fra il PROVENZANO e la fonte confidenziale dell'ufficiale, aggiungendo che se ne fosse stato messo al corrente avrebbe certamente avvisato il Procuratore CASELLI ed avrebbe promosso ogni possibile attività investigativa" (p. 1004), precisando che egli venne a conoscenza dell'episodio di Mezzojuso solo nel 2001 "allorché il caso (dopo la denuncia del RICCIO) era stato riportato dalla stampa" (p. 1005)



Tribunale di Palermo Giudice per le indagini preliminari Proc. n. 15772/2015 r.g.n.r. - n. 14186/2015 r.g. g.i.p. Osserva al riguardo il Tribunale che la versione dei fatti offerta dal PIGNATONE è corroborata da un appunto dell'epoca dell'allora Procuratore Aggiunto, prodotto in giudizio, dal quale emerge che nulla gli venne comunicato dal RICCIO, il quale peraltro, lungi dal muovere critiche ai propri superiori del R.O.S., appariva "estremamente entusiasta ed ottimista" (p. 1007) in considerazione della concreta prospettiva di pervenire, per via del suo informatore, alla cattura del PROVENZANO.

Il Tribunale conclude affermando che "se, dunque, come lo stesso P.M. ha ammesso, non è possibile ritenere falsa la articolata versione del dr. PIGNATONE, bisogna inevitabilmente concludere che quella del RICCIO è stata mendace" (p. 1008); concetto ribadito in altra parte della stessa sentenza ove si legge che "è assolutamente comprovato che il predetto [RICCIO] sia stato mendace nel riferire di aver messo al corrente il dr. PIGNATONE su quanto rivelatogli dall'ILARDO a proposito dell'incontro di Mezzojuso" (pag. 1193).

2. L'incontro che il 2 maggio 1996 si tenne a Roma tra lo stesso RICCIO, ILARDO Luigi, i Procuratori della Repubblica di Palermo e Caltanissetta CASELI e TINEBRA, e il sostituto procuratore Teresa PRINCIPATO doveva essere strumentale all'inizio della formale collaborazione con la giustizia dell'ILARDO, cosa che non si poté poi concretizzare a causa dell'omicidio di cui pochi giorni dopo, il 10 maggio 1996, l'ILARDO fu vittima.

Dalle dichiarazioni del RICCIO relative a detto incontro emerge un atteggiamento di ostilità del Procuratore TINEBRA nei confronti dell'ILARDO, invero ricambiato da quest'ultimo, il quale, a detta del RICCIO, aveva mostrato interesse a conferire solo col dott. CASELLI "al quale" – si legge in sentenza – il RICCIO "si era rivolto spostando la direzione della sedia dalla sua parte ed affermando di aver sempre avuto fiducia in lui" (p. 1058).

Tuttavia, osserva il Tribunale, che il "riferito atteggiamento preferenziale dell'ILARDO nei confronti del Procuratore CASELLI non è stato ricordato né dal CASELLI medesimo né dalla dr.ssa PRINCIPATO" (p. 1062)

Inoltre, il Tribunale evidenzia altri due aspetti relativamente ai quali le dichiarazioni del RICCIO relative all'incontro in esame divergono da quanto complessivamente emerso nel corso del processo.

In particolare, sotto un primo profilo, mentre il RICCIO ha reso dichiarazioni dalle quali risulta che l'allora Procuratore di Caltanissetta TINEBRA, non appena l'ILARDO cominciò a trattare determinati argomenti e, più specificamente, quelli attinenti alla massoneria, assunse un atteggiamento volto a provocare l'interruzione dell'audizione dello stesso ILARDO, rinviando la stessa ad una data successiva al 10 maggio 1996, giorno in cui l'ILARDO fu assassinato, il Tribunale ha osservato che, invece, l'interruzione dell'audizione fu concordata tra il dichiarante e gli inquirenti e principalmente determinata dall'emicrania che nell'occasione aveva colpito lo stesso dichiarante.

Sotto un secondo profilo, mentre il RICCIO ha reso dichiarazioni dalle quali risulta che egli, su richiesta del Procuratore CASELLI, aveva comunicato al Procuratore



TINEBRA e al generale SUBRANNI che avrebbe proceduto a registrare i colloqui con l'ILARDO e costoro lo avevano dissuaso dal procedere alle registrazioni, il Tribunale ha osservato che, invece, da un lato, l'iniziativa di procedere alle registrazioni era stata assunta dal RICCIO autonomamente e non su richiesta del CASELLI e, dall'altro, una serie di circostanze (tra le quali il fatto che l'apparecchiatura per le registrazioni fu messa a disposizione del RICCIO dalla Procura di Caltanissetta e la collaborazione dello stesso RICCIO con il Cap. DAMIANO del R.O.S.) conducono ad escludere che la Procura di Caltanissetta e/o il R.O.S. – come si legge in sentenza – "abbiano ostacolato la specifica attività del RICCIO o che, comunque, abbiano dato disposizioni volte a non assecondarla" (p. 1065).

III) Come già evidenziato, il Pubblico Ministero ha ritenuto infondata la notizia di reato, avanzando conseguentemente richiesta di archiviazione.

Tale richiesta è fondata sulla valutazione secondo cui non vi sarebbero "elementi idonei a ritenere che l'odierno indagato abbia volutamente dichiarato il falso o taciuto fatti nella sua conoscenza".

Ciò sarebbe dimostrato in particolare dal fatto che il Tribunale di Palermo, sebbene abbia prosciolto MORI Mario e OBINU Mauro, abbia però ritenuto che la latitanza del PROVENZANO sia stata oggettivamente favorita dalla condotta posta in essere dai due predetti imputati, assolvendoli così per difetto dell'elemento soggettivo del reato.

Prospettiva, soggiunge l'Istante, condivisa da altre statuizioni giudiziali, in diversi procedimenti, tra i quali, in particolare, per il fatto di essere stata emessa successivamente alla sentenza dalla quale trae origine il presente procedimento e tenendo conto della motivazione di tale sentenza, il Pubblico Ministero segnala l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 30 giugno 2014 che ha archiviato il procedimento nei confronti di RICCIO Michele per l'ipotesi di calunnia in danno di MORI Mario, OBINU Mauro e SUBRANNI Antonio, ipotesi sostanzialmente derivante da dichiarazioni del RICCIO di contenuto analogo a quelle qui considerate.

In detta ordinanza (v., in part. pag. 80 e ss.), in linea con la prospettiva della sentenza di assoluzione degli imputati MORI e OBINU, il Giudice ha ritenuto che l'oggettiva esistenza di una condotta non ineccepibile nelle attività finalizzate alla cattura del PROVENZANO, abbia potuto "indurre nel RICCIO un dubbio ragionevole che si fosse trattato di un'attività deliberatamente finalizzata a favorire la latitanza del PROVENZANO" (pag. 87), il che, in ogni caso, precluderebbe il raggiungimento della prova del delitto di calunnia, implicante la dimostrazione che l'agente sia stato cosciente e consapevole dell'innocenza della persona accusata.

Tuttavia, il ragionamento sviluppato dal Giudice nell'anzidetta ordinanza e seguito dal Pubblico Ministero nella richiesta sulla quale si provvede, se ben può essere funzionale ad una statuizione di non sostenibilità in giudizio rispetto ad un'accusa di calunnia (archiviazione), non altrettanto può valere rispetto alla diversa ipotesi delittuosa qui considerata, quella di falsa testimonianza.

In questo caso, infatti, non si tratta di interrogarsi sul convincimento dell'odierno indagato circa la determinazione o la volontà degli accusati di favorire la latitanza di



PROVENZANO Bernardo, convincimento che, come affermato nei provvedimenti sopra richiamati, può essere stato condizionato o addirittura fuorviato da circostanze realmente accadute, bensì di verificare se determinate circostanze riferite dalla persona sottoposta alle indagini rendendo dichiarazioni in qualità di testimone, innanzi tutto, sono vere o meno e, nel caso non lo fossero, se l'indagato fosse o meno consapevole della non verità di quanto dallo stesso riferito.

Peraltro, con riferimento a tale secondo aspetto, è ovvio che, almeno per quanto riguarda le circostanze concernenti fatti dei quali il RICCIO è stato protagonista in prima persona, a cominciare dall'episodio relativo all'incontro con l'allora Procuratore Aggiunto di Palermo PIGNATONE e al contenuto del medesimo (v. *supra sub* 1), di detta consapevolezza è impossibile dubitare.

In altri termini, nell'ordinanza sopra richiamata, il G.i.p. del Tribunale di Palermo ha operato un complessivo giudizio sul convincimento di RICCIO Michele circa la condotta di alcuni militari appartenenti al R.O.S. dei Carabinieri sulla base di un quadro complessivo di circostanze, alcune delle quali certamente vere, giungendo alla conclusione secondo cui non è possibile sostenere con certezza in giudizio che il RICCIO, allorché – semplificando – ha accusato gli anzidetti militari di avere favorito la latitanza di PROVENZANO Bernardo, fosse consapevole dell'innocenza degli stessi.

Diversamente, in questa sede, si è potenzialmente chiamati a valutare se alcune specifiche dichiarazioni rese da RICCIO Michele nella qualità di testimone siano o meno rispondenti al vero.

Orbene, nella sentenza che ha dato impulso al presente procedimento, il Tribunale di Palermo – con valutazione talvolta anticipata dalla stessa Procura della Repubblica istante (ci si riferisce alle dichiarazioni relative all'incontro dell'odierno indagato con l'allora Procuratore Aggiunto di Palermo PIGNATONE, della cui non rispondenza al vero il P.M. ha esplicitamente fornito una giustificazione, così implicitamente riconoscendone la non veridicità) – ha ritenuto non veritiere talune circostanze riferite da RICCIO Michele deponendo quale testimone nel corso del processo dinanzi allo stesso Tribunale.

E trattasi, in buona misura, di circostanze delle quali il RICCIO era a conoscenza diretta, in quanto accadimenti da lui vissuti in prima persona, sicché non è possibile neppure ipotizzare che lo stesso sia stato mal-condizionato dal racconto di altri (il riferimento, in particolare, è a quanto riferito dal RICCIO circa il colloquio da lui avuto con l'allora Procuratore Aggiunto di Palermo Giuseppe PIGNATONE e circa l'incontro a Roma propedeutico all'avvio della collaborazione di ILARDO Luigi).

Con riferimento a tali dichiarazioni, quindi, non è possibile condividere l'assunto secondo cui la notizia di reato sarebbe infondata.

In proposito, infatti, è irrilevante che sia ragionevole, a fronte di quanto complessivamente accaduto, che il RICCIO possa avere effettivamente ritenuto che certe condotte di taluni appartenenti all'Arma fossero state poste in essere al fine di agevolare la latitanza di PROVENZANO Bernardo.

In questo caso, infatti, siamo di fronte, in ipotesi, a dichiarazioni non vere rese dal RICCIO su circostanze a sua diretta conoscenza e non alla manifestazione di un (fu

Tribunale di Palermo Giudice per le indagini preliminari Proc. n. 15772/2015 r.g.n.r. - n. 14186/2015 r.g. g.i.p. convincimento errato sulla base di un complesso di circostanze, alcune delle quali senza dubbio effettivamente accadute.

IV) La richiesta di archiviazione, tuttavia, va comunque accolta.

Non può non rilevarsi, infatti, che le dichiarazioni potenzialmente integranti il delitto per il quale si procede sono state rese dall'indagato in un arco temporale che va dal 16 dicembre 2008 al 29 settembre 2009.

Il delitto di falsa testimonianza è punito dall'art. 372 c.p. con la pena massima di anni sei di reclusione, ragion per cui, ai sensi dell'art. 157 c.p., pure di anni sei è il tempo necessario al compimento della prescrizione di detto reato.

Ciò posto, non risultando intervenuti medio tempore atti interruttivi della prescrizione, già alla data di presentazione della richiesta di archiviazione, il reato per il quale si procede era estinto per intervenuta prescrizione.

Non risulta che, per il reato in questione, vi sia stata rinuncia alla prescrizione.

Pertanto, visto l'art. 411 c.p.p., che prevede tra i "casi di archiviazione" quello in cui «il reato è estinto», la richiesta di archiviazione deve essere accolta.

Dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Palermo, li 12 settembre 2016

Depositato in Cancelleria
Palermo, li 12. 61 2016
Il Cancellere
Dott.ssa A. Maccomi